



Tutte le novità per il 2020

Editoriale

LAURA RAVAGNAN
Direttore generale Patronato Inac

Abbiamo appena concluso a Padova la seconda delle iniziative interregionali che hanno visto il Patronato Inac impegnato in un confronto con il mondo della politica. È stata l'occasione anche per affrontare una riflessione organizzativa interna. La prima iniziativa si è svolta a Roma, l'ultima la terremo a Catania a metà gennaio. Si è trattato di un confronto sul ruolo di pubblica utilità che il Patronato Inac rappresenta ed il suo impegno politico per una maggiore equità del sistema previdenziale italiano. È stata e sarà l'occasione anche per consolidare i rapporti interni all'Istituto, per meglio guidare i processi di rinnovamento, alla luce dei sempre maggiori adempimenti a cui il patronato deve rispondere, in un contesto socioeconomico caratterizzato dal susseguirsi di veloci e imponenti cambiamenti. Abbiamo quindi agito su due fronti: una proposta di legge che garantisca ai lavoratori autonomi una pensione dignitosa ed insieme a questo, un appello alla politica, che, proclama l'assoluta utilità del patronato ma che di fatto non si cura della sua sostenibilità economica; un confronto interno al Sistema dei servizi confederali ma che di fatto riguarda l'impegno verso i cittadini, al fine di consentire una

Continua a pagina 2

La legge di Bilancio 2020 presentata in Parlamento contiene modesti interventi sull'argomento pensioni. Di seguito riportiamo una sintesi dei provvedimenti di maggior interesse. Tutto invariato per Quota 100 e Reddito di Cittadinanza.

Pensionati con Quota 100

Publicato il modello redditi cumulabili e incumulabili

L'Inps ha pubblicato il modello reddituale per i pensionati in Quota 100. L'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro di qualsiasi natura trova il suo atteso atto burocratico: il modello AP139, da inviare all'Inps telematicamente. Il pensionamento con Quota 100 impone il divieto di svolgere qualsiasi attività da lavoro, ad eccezione delle prestazioni occasionali fino a 5 mila lordi/anno ed alcune attività specificamente previste. Il divieto scatta dalla data di decorrenza della pensione fino al raggiungimento dei 67 anni di età (pensione di vecchiaia). Durante questo periodo il pensionato deve comunicare all'Inps eventuali redditi percepiti o che prevede di

Continua a pagina 2

Legge di Bilancio



I provvedimenti più importanti in materia pensionistica

ROMOLO ESPOSITO

Rivalutazione dell'importo della pensione nel 2020 in base al costo della vita rilevato dall'Istat

Per i pensionati che percepiscono assegni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo, € 1.539,03 lordo/mese, si applica la rivalutazione del 100%, anche per il biennio 2020/2021. I pensionati che ricevono un assegno compreso tra 3 e 4 volte il trattamento minimo, tra € 1.539,04 e € 2.052,04 lordi/mese, per lo stesso biennio avranno l'adeguamento al 100%, rispetto all'attuale 97%. Le pensioni di importo superiore a 4 volte il trattamento minimo continueranno a essere rivalutate del 97%.

Continua a pagina 2



Caro lettore fai attenzione

Se vuoi continuare a ricevere questo giornale al tuo indirizzo per tutto il 2019, aiutaci con un contributo di almeno 10 euro, tramite bonifico bancario sull'Iban:

IT25B0103003232000001048863
Monte Paschi di Siena Agenzia N° 88 - Roma

Oppure utilizza un bollettino di Conto Corrente postale intestato a:

Inac - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini
Via M. Fortuny, 20 - 00196 Roma,
Conto Corrente N° 98191000

In entrambi i casi, nello spazio causale scrivi: Diritti Sociali e indica l'indirizzo presso il quale vuoi ricevere il giornale.

DECIDI TU L'IMPORTO. CHE VALORE DAI ALL'INFORMAZIONE?

Indennizzo ai commercianti

Spetta anche a chi ha chiuso l'attività nel 2017 e 2018

Con un emendamento inserito in sede di conversione in legge del decreto "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali", anche i commercianti che hanno cessato l'attività nel 2017 e 2018 possono ottenere l'indennizzo già previsto fino al 2016. L'indennizzo consiste in un importo erogato dall'Inps, in misura pari al trattamento pensionistico minimo (circa € 513 per 12 mesi). È incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro, subordinata, autonoma o occasionale. Chi ottiene

l'indennizzo quindi, non deve svolgere alcuna attività lavorativa né alla data della domanda di indennizzo, né successivamente all'erogazione dello stesso. L'indennizzo cessa alla fine del mese in cui viene compiuta l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, ad oggi fissata in 67 anni sia per gli uomini che per le donne. È invece compatibile con qualsiasi trattamento pensionistico diretto, ad eccezione della pensione di vecchiaia. Il richiedente, oltre a cessare definitivamente l'attività commerciale (cancellazione dalla Camera di

Continua a pagina 3

VUOI RICEVERE DIRITTI SOCIALI IN FORMATO ELETTRONICO?

INVIACI UNA MAIL ALL'INDIRIZZO DIRITTISOCIALI@CIA.IT SCRIVI NELL'OGGETTO "DIRITTI SOCIALI" E LA SIGLA AUTOMOBILISTICA DELLA TUA PROVINCIA. (AD ESEMPIO, DIRITTISOCIALI MI), OLTRE AL TUO NOME E COGNOME

Coltivatori diretti e Iap

Torna l'esonero dai contributi per i giovani agricoltori

La legge di Bilancio 2020 ripropone l'esonero dai contributi per i giovani agricoltori ma in versione ridotta rispetto al simile provvedimento del 2018. Per le nuove iscrizioni Inps di CD e IAP effettuate nel 2020 da chi ha meno di 40 anni e su richiesta dell'interessato, l'Istituto dispone l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 24 mesi. Senza dubbio, un'importante agevolazione per le start up di settore.

ROMOLO ESPOSITO

EDITORIALE

riprogettazione dei servizi. Gli operatori Inac, i colleghi dell'Associazione Pensionati Cia ed i colleghi del Caf, nel loro contatto quotidiano con le persone raccolgono sfoghi, richieste di aiuto e di consigli. Nel corso del 2019 abbiamo fornito servizi e consulenze ad oltre 500mila cittadini: pensionati, giovani, donne, operai, professionisti, lavoratori autonomi e cittadini spesso in difficoltà. Persone che al Patronato Inac hanno trovato la soluzione ad una parte dei loro problemi, grandi e piccoli, grazie ad operatori esperti ed

affidabili, che sanno cogliere gli aspetti di umanità e comprensione insiti nelle richieste. L'affidabilità e l'economicità sono fondamentali, per evitare che le persone si rivolgano a professionisti, sostenendo costi esorbitanti, o a faccendieri che non offrono qualità ma lucrano sulle condizioni di bisogno e di difficoltà delle persone. Nel 2019 sono stati circa 167mila i servizi prestati ai cittadini che non hanno alcun ritorno economico per il patronato! Pratiche e consulenze svolte gratuitamente, dalla richiesta degli assegni familiari, alla

verifica di indebiti Inps, alle indennità di maternità, ecc. Riteniamo di poter fare di più e meglio. Il nostro impegno si concretizzerà in una nuova modalità di approccio verso i cittadini, i lavoratori, i pensionati. Sarà "educativo", ad esempio rispetto alla conoscenza dei lavoratori del sistema previdenziale e del loro futuro pensionistico. Sarà di "proposta" sui diritti che molti non sanno di avere, ad esempio, la possibilità di chiedere il ricalcolo della pensione per contributi non presi in considerazione o la possibilità di accedere ad

Segue dalla prima pagina

LAURA RAVAGNAN
Direttore generale Patronato Inac

alcune prestazioni assistenziali, istituite per far fronte a condizioni di disagio sociale o gravi infermità. Proporremo ai cittadini di "chiedere di più", di pretendere ciò che gli spetta. Questo è quello che vogliamo essere: non più meri esecutori ma propositori di servizi. L'Inac non solo per il patrocinio di pratiche ma per il patrocinio di progetti di esigibilità dei diritti, di percorsi che rendano serena la vita di ognuno, di emancipazione e di riscatto: abbiamo diritti da difendere!

CORRADO FRANCI - Responsabile Cia-Agricoltori Italiani per lo sviluppo dei servizi alla persona

Patronato Inac, Caf e ANP-Cia

Un'offerta completa e professionale

Assicurare servizi quali la tutela dei diritti, i corretti adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali, non è facile: adempimenti complessi, conoscenza del diritto e riconoscimento solo su richiesta, normative farraginose, errori e sanzioni in agguato. Nel 1947 lo Stato istituì i patronati, destinati a fornire ai cittadini l'assistenza e la garanzia dei Diritti Sociali. Fu poi la volta delle associazioni dei pensionati, destinate alle rivendicazioni sindacali. Nel 1993 infine, lo Stato ha promosso la costituzione dei Centri di Assi-

stenza Fiscale. Tutti intermediari tra il cittadino e lo Stato nelle sue diverse articolazioni, con lo scopo di aiutare lo stesso cittadino a gestire la "burocrazia". Con l'avvento della telematica il cittadino potrebbe fare molto da se ma per non conoscenza o per evitare di incappare in errori, la maggioranza dei cittadini si affida a chi possiede professionalità: il Patronato Inac, il Caf Cia e l'Associazione Pensionati Anp Cia. Per far fronte ad un'esigenza certa, evitare disagi ai cittadini e far cogliere agli stessi i diritti spettanti, oltre che per

rispondere agli adempimenti, la Cia, l'organizzazione promotrice delle strutture sopra ricordate, ha creato i Centri Polifunzionali. In un unico punto l'offerta integrata e professionale degli operatori del Patronato Inac, del Caf Cia e dell'Anp Cia. Il cittadino potrà così trovare in un unico contesto, le risposte alle sue esigenze previdenziali, assistenziali, fiscali e di tutela sindacale. A pagina otto puoi trovare la sede a te più congeniale e fissare un appuntamento. Quando serve, noi ci siamo!

Segue dalla prima pagina

Tutte le novità del 2020

ROMOLO ESPOSITO

ranno ad essere rivalutate parzialmente, in base alle fasce vigenti:

- se di importo tra 4 e 5 volte il minimo, rivalutazione al 77%;
- se di importo tra 5 e 6 volte il minimo, rivalutazione al 52%;
- tra 6 ed 8 volte il minimo, rivalutazione al 47%;
- tra 8 e 9 volte il minimo, rivalutazione al 45%;
- superiori a 9 volte il minimo, rivalutazione al 40%.

Dal 1° gennaio 2022 le fasce dovrebbero ridursi a tre:

- le pensioni di importo fino a 4 volte il minimo saranno rivalutate in misura piena;
- le pensioni di importo tra 4 e 5 volte il minimo, saranno rivalutate al 90%;
- le pensioni superiori a 5 volte il minimo saranno rivalutate al 75%.

Proroga Opzione donna.

Ampliata la platea delle lavoratrici che potranno andare in pensione nel 2020 scegliendo la cosiddetta "Opzione donna". Vengono inserite le lavoratrici nate entro il 1961 (1960 se autonome) e che raggiungono 35 anni di contributi entro il 2019. La pensione di anzianità verrà determinata con il sistema di calcolo contributivo, talvolta penalizzante rispetto al sistema retributivo o misto. Ad oggi e fino all'approvazione della legge di Bilancio 2020, l'Opzione donna può essere scelta dalle lavoratrici dipendenti, anche del settore pubblico, che hanno compiuto, entro il 2018, i 58 anni di età (nate entro il 1960), un anno in più per le autonome (nate entro il 1959). Sono necessari almeno 35 anni di contributi accreditati entro il 2018. Oltre ai contributi obbligatori sono validi quelli da riscatto, i volontari ed i figurativi, ad eccezione dei periodi di disoccupazione e malattia per le lavo-

ratrici dipendenti del settore privato e quelli trasferiti con la ricongiunzione o la costituzione della posizione assicurativa. Escluso il cumulo contributivo, ovvero, l'uso di contributi presenti in altre gestioni previdenziali. Invariato il meccanismo che posticipa l'erogazione della pensione: 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti, 18 mesi per le autonome. Il personale del comparto scuola ed AFAM che maturerà i requisiti entro il 2020, potrà presentare la domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio dello stesso anno, con effetti dall'inizio dell'anno scolastico (primo settembre 2020) o accademico (primo novembre 2020).

Proroga Anticipo Pensionistico Sociale

L'Ape Sociale viene prorogata di un anno. Invariato il panorama dei destinatari, così come invariati rimangono i termini di presentazione all'Inps delle istanze di verifica delle condizioni (per il 2020: 31 marzo, 15 luglio, e comunque non oltre il 30 novembre). L'Ape sociale è un assegno di accompagnamento alla pensione di vecchiaia, dedicato a determinate categorie sociali con almeno 63 anni di età. I requisiti richiesti possono essere raggiunti entro il 2020. Possono richiederla:

- a) lavoratori dipendenti in disoccupazione che hanno esaurito l'indennizzo;
- b) invalidi civili almeno al 74%;
- c) soggetti che assistono un familiare portatore di handicap in situazione di gravità, convivente da almeno 6 mesi (carevigers);
- d) lavoratori dipendenti addetti alle mansioni gravose, rientranti in uno dei 15 profili professionali specificatamente indicate nella norma istitutiva e decreti integrativi.

Segue dalla prima pagina

Pensionati con Quota 100

percepire. Il modello è diviso in quattro parti:

- 1) mancata percezione di redditi da lavoro: la deve compilare solo chi ha percepito redditi che hanno già determinato la sospensione della pensione. Con la dichiarazione in commento chiede di riattivare la pensione dichiarando di non percepire alcun reddito cumulabile.
- 2) redditi da lavoro autonomo o dipendente cumulabili e redditi da lavoro autonomo occasionale superiori a € 5mila annui lordi.

Se l'interessato deve compilare questa parte del modello, sa già che la pensione verrà sospesa fino alla cessazione del reddito o fino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia. L'Inps recupererà le somme già erogate fin dalla data di produzione del reddito o fin dalla decorrenza della pensione.

- 3) redditi derivanti da attività di lavoro svolte in periodi precedenti alla decorrenza della pensione. importantissimo indicare il periodo di svolgimento dell'attività lavo-

rativa che ha prodotto il reddito, altrimenti l'Inps lo imputerà per l'intero anno e sospenderà la pensione per un più ampio periodo del dovuto, oltre a recuperare quanto già erogato. La sezione deve essere compilata da chi ha ottenuto la pensione in corso d'anno.

- 4) redditi da lavoro cumulabili: indennità per cariche elettive, indennizzo per cessazione attività commerciale, funzioni sacerdotali, redditi d'impresa non legati ad attività lavorative, ecc.). Chi percepisce redditi da lavoro autonomo occasionale non superiori a € 5mila non deve presentare la dichiarazione reddituale.

CORRADO TEI

Commercianti ed artigiani

I requisiti per costituire la rendita vitalizia in favore dei coadiutori

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un coadiutore di attività commerciale che aveva chiesto il riscatto ai fini pensionistici di un periodo di collaborazione prestata nel ristorante del genitore. Il ricorrente aveva supportato il ricorso solo con alcune fotografie che lo ritraevano vestito da cameriere. La Cassazione ha ribadito il principio già espresso per casi similari: l'accoglimento di una domanda di costituzione rendita vitalizia è subordinato alla presentazione della documentazione già prevista per i dipendenti. La domanda deve essere corredata da documenti con data certa, dai quali si può rilevare inequivocabilmente, l'esistenza del rapporto di lavoro. In particolare, deve essere dimostrata l'esistenza del rapporto di lavoro ed anche la sua qualificazione in termini di attività resa in qualità di coadiutore del titolare dell'attività. Sono ammesse prove testimoniali ma solo per dimostrare la durata del rapporto e la relativa retribuzione. Per l'Inps la documentazione valida è

rappresentata da:

- 1) atto costitutivo dell'impresa familiare e conseguente dichiarazione dei redditi di partecipazione;
- 2) attestazioni delle Commissioni provinciali da cui risulta l'iscrizione Inps del familiare;
- 3) attestazioni dell'Ispettorato del Lavoro;
- 4) risultanze degli archivi dell'Istituto circa l'esistenza del rapporto assicurativo, ancorché in assenza dell'accredito contributivo.

L'Inps ha più volte precisato che non è possibile accogliere una domanda di rendita vitalizia se la quota di reddito attribuita al richiedente, rapportata al reddito complessivo dell'impresa, esclude la condizione di coadiutore. Non può altresì essere accolta per chi possiede quote sociali. In caso di impresa familiare, la prestazione del collaboratore deve essere continuativa e prevalente.

ROMOLO ESPOSITO

Artigiani: per l'assegno di invalidità valgono i medesimi criteri dei dipendenti

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che per valutare il requisito sanitario per l'assegno ordinario d'invalidità richiesto da un lavoratore autonomo, è necessario considerare il "complesso delle attività confacenti alle attitudini del richiedente". Qualora vi sia una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3, anche i commercianti e gli artigiani possono ottenere l'assegno ordinario di invalidità. L'assegno ha validità triennale e può essere rinnovato se persiste il requisito sanitario. Per i lavoratori autonomi la valutazione sanitaria rappresenta uno dei principali ostacoli al riconoscimento dell'assegno. Risulta infatti

alquanto complesso valutare la riduzione della capacità lavorativa per un lavoratore autonomo, per questo più volte è intervenuta la giurisprudenza. I giudici in più occasioni hanno stabilito che la valutazione del requisito sanitario va effettuata considerando tutte le patologie riscontrate, tenendo conto di quanto le stesse incidano sull'attività che il soggetto potrebbe svolgere in relazione all'età, capacità ed esperienza e senza che ciò aggravi il suo stato di salute. Ciò che rileva quindi, è la residua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.

RE

Naspi

Quali effetti sulla pensione

Quali effetti ha l'indennità di disoccupazione sulla pensione? I periodi di disoccupazione indennizzata sono considerati come se il lavoratore percepisse una retribuzione figurativa, rapportata alla media delle retribuzioni percepite negli ultimi 4 anni e con un tetto mensile che per il 2019 è di € 1.860,26. Se il lavoratore ha più di 18 anni di contributi accreditati entro il 1995, l'importo della pensione verrà determinato con il sistema di calcolo retributivo; se ha meno di 18 anni di

contributi, il sistema di calcolo sarà quello "misto"; se ha solo contributi accreditati dopo il 1995, verrà applicato il sistema contributivo. Il tetto massimo può determinare una penalizzazione dell'importo della pensione, infatti, verrà considerata una somma minore rispetto a quanto il lavoratore avrebbe ottenuto se avesse continuato a lavorare. Per la pensione determinata con il sistema retributivo si applica però un meccanismo di salvaguardia: le retribuzioni relative ai periodi di contribuzione

figurativa per i quali è applicato il predetto tetto vengono neutralizzate se, una volta rivalutate, sono inferiori alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza di esse. La contribuzione figurativa conseguente alla disoccupazione indennizzata è utile per raggiungere la massima anzianità per la pensione anticipata, a condizione però che siano maturati almeno 35 anni di contributi effettivi. I periodi di Naspi sono validi anche per la pensione di vecchiaia.

LUCIA CICCAGLIONE

Segue dalla prima pagina

Indennizzo ai commercianti

commercio e restituzione della licenza al Comune), deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) almeno 62 anni di età se uomo, 57 anni se donna;
 - b) almeno 5 anni di iscrizione nella Gestione previdenziale Inps dei commercianti al momento della cessazione dell'attività, quale titolare o coadiutore di attività di commercio al minuto, di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciale su aree pubbliche, agente o rappresentante di commercio.
- Nato nel 1996, è stato prorogato fino

al 2016. Dopo un "buco normativo" per il periodo 2017/2018, il legislatore lo ha stabilizzato nel 2019, caricandone l'onere sui commercianti che continuano l'attività (più 0,9% sui contributi Inps). Rimaneva quindi da "sanare" il periodo 2017/2018, effettuato adesso con la legge di conversione del Decreto sopra detto. La parola passa quindi all'Inps. L'Istituto dovrà chiarire se l'indennizzo si applica retroattivamente a chi ha cessato l'attività nel 2017 o nel 2018, con tanto di liquidazione di arretrati.

ROMOLO ESPOSITO

Riscatto contributivo

La pensione in cumulo o totalizzazione sospende le rate

Lavoratori che stanno pagando a rate un riscatto contributivo e che hanno in previsione di richiedere la pensione utilizzando il cumulo dei periodi assicurativi o la totalizzazione, non possono proseguire con il pagamento rateizzato sulla pensione. Se l'intero periodo da riscattare è necessario per rispettare il requisito contributivo minimo per ottenere la pensione, il debito residuo del riscatto deve essere saldato in unica soluzione. In caso contrario, la rateizzazione viene sospesa e vengono accreditati i soli periodi di contributi coperti dalle rate già pagate. Sia il cumulo che la totalizzazione permettono di sommare i contributi versati nelle diverse gestioni previdenziali senza il pagamento di alcun onere. L'esercizio del cumulo è utilizzabile anche per ottenere la pensione con Quota 100, con esclusione dei contributi accreditati nelle casse professionali.

CL

Assegni Familiari ai lavoratori dipendenti

Figli riconosciuti da unico genitore e nuclei con genitore vedovo

Con un recente messaggio l'Inps ha fornito chiarimenti in merito alle domande di assegni familiari con nuclei composti da unico genitore o genitore vedovo: il lavoratore non dovrà presentare la preventiva richiesta di autorizzazione. Sarà infatti l'Istituto a verificare le condizioni di diritto. Dopo le difficoltà riscontrate per l'evasione di questa tipologia di domande, l'Inps ha trovato una soluzione per liquidare gli assegni familiari in casi particolari come quelli appena indicati. Resta comunque dovuta la domanda preventiva di autorizzazione se il lavoratore chiede l'inclusione nel nucleo familiare di determinati familiari, se si può verificare una duplicazione del pagamento, oppure se deve essere applicato l'aumento dei livelli reddituali previsti per la concessione del diritto o di un importo diverso dell'assegno.

DZ

Riscatto della laurea

L'agevolazione anche per i periodi ante 1996

Il riscatto agevolato del periodo di studi universitari introdotto ad inizio anno, consente ai futuri pensionati di raggiungere prima il sospirato traguardo della pensione, sostenendo un costo ragionevole per "riscattare" una parte dei contributi utili per la pensione. Il Decreto legge istitutivo disponeva il limite di 45 anni di età del richiedente e l'assenza di contributi accreditati prima del 1996. Il corso universitario poi, doveva ricadere in anni successivi al 1995. In sede di conversione in legge del Decreto è stato eliminato il limite di età e può essere richiesto anche da chi ha iniziato a lavorare prima del 1995 o da chi non ha mai lavorato. L'unico vincolo rimasto tal quale è il periodo nel quale si devono collocare gli studi universitari, ovvero, dal 1996 in poi. Il motivo è ben chiaro: i contributi devono collocarsi nel sistema contributivo di determinazione dell'importo della pensione. Il lavoratore che vuole riscattare la laurea conse-

guita, ad esempio, negli anni 80, è quindi escluso dal riscatto agevolato. Lo stesso lavoratore che invece ha partecipato al corso di studi universitari a cavallo del 1996, ad esempio, dal 1993 al 1997, potrà chiedere il riscatto agevolato per gli anni 1996/1997. Per il periodo precedente, 1993/1995, potrà chiedere il riscatto ordinario. Il nuovo sistema di calcolo risulta vantaggioso rispetto al metodo ordinario: quanto dovuto viene determinato in base al reddito contributivo minimale stabilito per gli artigiani e commercianti nell'anno di presentazione della domanda, a cui si applica l'aliquota del 33%. Per il 2019 il costo da pagare per ogni anno di studio è pari a € 5.239,74. Attenzione a non farsi "abbagliare" da questo riscatto "agevolato": non tutti i futuri pensionandi avranno un reale vantaggio!

DZ

APE Sociale

Ammessi anche i lavoratori domestici a tempo determinato

Ottenere la pensione prima dei 67 anni è uno degli obiettivi più importanti per i lavoratori. Uno strumento disponibile è l'Ape, estesa anche ai disoccupati per scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato. L'Anticipo Pensionistico non è una pensione ma un "accompagnamento". I requisiti per poter accedere al beneficio, sono:

Naspi esaurita da almeno 3 mesi; almeno 18 mesi di lavoro dipendente nei 36 mesi precedenti la cessazione dell'attività; almeno 63 anni di età; almeno 30 anni di contributi.

Le donne riducono il requisito contributivo di un anno per ogni figlio, per un massimo di 2 anni. Anche le colf e le badanti assunte con contratto a tempo determinato possono chiedere l'Ape social. Per questa categoria di lavoratori il periodo di 36 mesi nei quali individuare i 18 mesi di lavoro dipendente, decorre dalla scadenza del

rapporto di lavoro a tempo determinato da ultimo svolto, al momento della domanda di certificazione dei requisiti di accesso. Non è necessaria la continuità dei 18 mesi di lavoro dipendente, si considerano tutti i rapporti di lavoro presenti negli archivi Inps per il periodo considerato. Nei 18 mesi rientrano i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, compresi quelli diversi dai "domestici". Escluso chi non ha presentato la domanda di Naspi. L'Ape social spetta anche agli stranieri, a condizione che abbiano la residenza in Italia per tutto il periodo di godimento dell'Ape Sociale. Prima di presentare la domanda, l'interessato deve richiedere all'Inps la certificazione delle condizioni di diritto.

RE

APE Social...

Stessi requisiti anche per il 2020

La legge di Bilancio 2020 proroga la misura sperimentale dell'Anticipo Pensionistico in versione Social. Invariati i requisiti (NB: dal 3. in poi alternativi tra loro):

1. non essere titolari di una o più pensioni dirette;
2. almeno 63 anni di età e 30 anni di contributi;
3. stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o scadenza del contratto e conclusione da almeno 3 mesi dell'indennità di disoccupazione;
4. almeno 6 mesi di assistenza ad un familiare convivente con handicap in stato di gravità;
5. invalido con grado di invalidità di almeno il 74%;
6. impegnato per almeno 6 anni negli ultimi 7, oppure per 7 anni negli ultimi 10, in attività gravose come definite da appositi decreti. Il requisito contributivo sale a 36 anni.

Le lavoratrici madri possono beneficiare della riduzione di un anno del requisito contributivo per ogni figlio nato sino ad un massimo di 2 anni. Il requisito contributivo può essere raggiunto totalizzando i periodi di lavoro non coincidenti svolti all'estero, in paesi dell'UE o convenzionati con l'Italia. L'importo spettante verrà determinato considerando solo i periodi assicurativi maturati nel Paese che liquida la prestazione. Non si tratta di una pensione ma di un "accompagnamento" alla pensione. Per ottenerlo è necessario presentare all'Inps una istanza per il riconoscimento del diritto entro il 31 marzo o il 15 luglio. Se l'istanza viene presentata entro il 30 novembre, potrà essere accolta solo se sono disponibili i fondi stanziati per tale misura.

...e Precoci

Anticipare l'uscita dal lavoro qualche volta è possibile

Il 30 novembre si è chiusa l'ultima finestra utile per il 2019 per presentare all'Inps l'istanza necessaria per ottenere il riconoscimento del

diritto all'Anticipo Pensionistico social e per la Pensione Anticipata per i lavoratori precoci, i cosiddetti "quarantunisti". Niente paura: sono state confermate anche per il 2020! Per poter ottenere una delle due prestazioni in commento l'interessato deve presentare una richiesta di certificazione del diritto all'Inps. Solo dopo il rilascio della certificazione può presentare la domanda per ottenere la prestazione. Per richiedere l'APE Social e la pensione anticipata per i lavoratori precoci, l'interessato deve rientrare in una delle seguenti categorie:

- lavoratore dipendente in stato di disoccupazione già conclusa da almeno 3 mesi;
- invalido civile con un grado di invalidità non inferiore al 74%;
- soggetto che assiste un familiare disabile convivente da almeno 6 mesi nel medesimo nucleo familiare;
- lavoratore che svolge mansioni gravose individuate da appositi decreti (in taluni casi specifici solo per la pensione anticipata).

Il richiedente l'APE Social deve avere almeno 63 anni di età e 30 anni di contributi accreditati (36 anni per le mansioni gravose). Per la richiesta della Pensione Anticipata è necessario avere almeno 41 anni di contributi accreditati, di cui almeno uno prima del compimento del 19° anno di età. L'età al momento della richiesta è indifferente. Chi non ha presentato l'istanza in tempo e chi maturerà i requisiti nel 2020, dovrà tenere d'occhio i termini per la presentazione della richiesta di certificazione all'Inps.

DZ

ISTANZA APE SOCIAL	ISTANZA LAVORATORI PRECOCI
31 marzo 2020	
15 luglio 2020	1 marzo
30 novembre (*)	30 novembre (*)
(*) condizionata alla residua disponibilità finanziaria	(*) condizionata alla residua disponibilità finanziaria

Requisiti pensionistici

Resta fermo l'adeguamento all'aspettativa di vita

Il Governo "congela" i requisiti di accesso alla pensione per l'adeguamento all'aspettativa di vita per il biennio 2021/2022. A partire dal 2021, i requisiti pensionistici sono:

1. per la pensione anticipata:
 - 42 anni e 10 mesi per gli uomini
 - 41 anni e 10 mesi per le donne;
2. per la pensione di vecchiaia, fermo restando il requisito contributivo minimo:

• 67 anni per la generalità dei lavoratori e lavoratrici dipendenti ed autonomi.

Il congelamento dell'aspettativa di vita riguarda anche le pensioni del comparto difesa-sicurezza e soccorso pubblico. Si ricorda infine che il requisito anagrafico per l'assegno sociale è 67 anni sia per gli uomini che per le donne.

ROMOLO ESPOSITO

Cessione di immobili per volontà testamentaria

Asseguito di una istanza di interpello l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in tema di dichiarazione di successione e obbligo di alienazione di beni immobili disposto per testamento.

Il caso sottoposto all'esame riguarda le volontà espresse da una contribuente tramite testamento pubblico, per le quali gli immobili in suo possesso al momento del suo decesso dovevano essere alienate ed il ricavato della vendita distribuito in parti uguali tra i beneficiari da lei designati. Nel medesimo testamento ha proceduto a nominare gli esecutori testamentari disponendo che essi dovessero agire congiuntamente nella vendita degli immobili.

Secondo l'istante i suddetti beni immobili, in quanto destinati alla vendita, non dovrebbero confluire

nella dichiarazione di successione (quadro B1) ed i beneficiari dovrebbero pagare le imposte dovute dopo la vendita degli immobili.

L'Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che nel caso in questione, con presenza di beni immobili nell'attivo ereditario, la trascrizione deve essere effettuata nei confronti degli esecutori testamentari, quali possessori degli immobili. In conseguenza di ciò, gli esecutori testamentari, obbligati a presentare la dichiarazione di successione ed anche possessori dei beni, sono tenuti al pagamento dell'imposta di successione. In seguito alla avvenuta vendita degli immobili l'esecutore testamentario o i legatari dovranno presentare una dichiarazione integrativa, indicando il ricavato della vendita e con riliquidazione dell'imposta di successione.

Vendita prima casa

Plusvalenza da cessione entro 5 anni
Imposta sale al 26%

Il disegno di legge di Bilancio 2020 attualmente in discussione in Parlamento prevede un aumento della tassazione delle plusvalenze realizzate per cessioni a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. L'imposta sostitutiva attualmente prevista nella misura del 20% aumenterà al 26%. L'applicazione della suddetta imposta sostitutiva si applica all'atto della cessione, su richiesta della parte venditrice al notaio, in alternativa alla tassazione ordinaria Irpef. In assenza di tale richiesta la plusvalenza da cessione di immobile (determinata quale differenza tra il

prezzo finale di vendita ed il prezzo di acquisto o di costruzione) rappresentando un reddito appartenente alla categoria dei "redditi diversi", confluisce nel reddito complessivo cumulandosi con gli altri redditi imponibili e viene tassata secondo le aliquote progressive IRPEF.

Si ricorda che non costituisce plusvalenza tassabile quella derivante dalla cessione di immobile che nella maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la rivendita, nell'arco temporale dei suddetti cinque anni, sia stata adibita ad abitazione principale dal cedente o dai suoi familiari.

ISEE 2020

La precompilata ai nastri di partenza

Dal prossimo gennaio i contribuenti potranno contare sull'Isee precompilato. Sarà l'Inps a precompilare parzialmente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che consente al cittadino di determinare il valore Isee, al quale, come è noto, sono strettamente legate numerose agevolazioni. La DSU precompilata dovrà essere completata con ulteriori informazioni a cura del cittadino. L'Isee potrà essere richiesta all'Inps direttamente dall'interessato, alternativamente tramite il PIN dispositivo Inps, i PIN dell'Agenzia delle Entrate, lo SPID almeno di livello 2. In alternativa, così come per il modello 730, si potrà rivolgere ad un Centro di Assistenza Fiscale quale il Caf Cia, o ad un patronato, quale il patronato Inac. I dati contenuti nella DSU precompilata dall'Inps saranno quelli rilevati dall'Anagrafe tributaria, dal Catasto, dai conti correnti, titoli, libretti bancari e postali. L'interessato dovrà poi aggiungere numerosi dati, tra i quali:

- la composizione del nucleo familiare ed eventuali condizioni di disabilità dei componenti il nucleo stesso;
- individuare la casa di abitazione e l'inserimento di ulteriori dati sugli immobili;
- indicare i redditi prodotti all'e-

stero; redditi soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta d'acconto; proventi da attività agricole; assegni di mantenimento dei figli e del coniuge separato; partecipazioni in società; prestazioni assistenziali non erogati dall'Inps (ad esempio, l'assegno per le famiglie numerose erogato dal comune);

- dati dei mutui;
- la proprietà di auto, moto ed imbarcazioni.

Chi intende utilizzare la DSU precompilata, dovrà riportare i dati dei redditi e del patrimonio mobiliare e immobiliare anche dei familiari. In alternativa, ogni componente maggiorenne della sua famiglia dovrà presentare la propria DSU. L'Isee avrà una durata dal momento di presentazione della DSU fino al 31 dicembre successivo. Sarà comunque possibile richiedere l'Isee corrente, che ha una durata di 6 mesi, in caso di modifiche sostanziali della situazione economica (ad esempio, la perdita del lavoro). Si invitano quindi i contribuenti interessati a richiedere il riconoscimento di prestazioni sociali ed agevolazioni ad attivarsi già dai primi giorni di gennaio presso i suddetti canali preposti per procedere alla compilazione della DSU precompilata.

MAURIZIO SCACCIA

Segue dalla prima pagina

Legge di bilancio 2020

Le misure fiscali nel Disegno di Legge

Insieme al decreto fiscale che ormai da anni l'accompagna, la Legge di bilancio è la norma più attesa da imprese e famiglie. In genere il testo che viene presentato in Parlamento per la conversione in legge, ne esce profondamente modificato. Qui di seguito riportiamo una sintesi delle disposizioni fiscali e di interesse generale. Le novità previdenziali ed assicurative sono trattate alle pagine 2 e 3. Rimandiamo alla prossima uscita di Diritti Sociali gli approfondimenti del caso e le (certe) novità introdotte in fase di dibattito parlamentare.

- Clausole di salvaguardia. I tanto temuti aumenti delle aliquote Iva (dal 10% al 13%, e dal 22% al 25,2%), non ci saranno. Il Governo ha garantito anche per il 2020 le aliquote del 10% e del 22%, impegnando oltre 2,3 miliardi di euro di risorse.
- Deducibilità dell'IMU inerente gli immobili strumentali dal reddito d'impresa ed autonomo: al 50% per il periodo d'imposta 2019.
- Nuova IMU. (vedi articolo in queste pagine).
- Cedolare secca per la locazione di immobili abitativi. L'aumento generale al 15% non ci sarà. L'aliquota è stata stabilizzata al 10% per i contratti a canone concordato e per quelli inerenti le abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa.
- Detrazioni fiscali legate ad interventi sulla casa ("bonus casa").

a) Ristrutturazioni edilizie: confermata per il 2020 la detrazione al 50%.

b) Bonus mobili: confermata la detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica A+ o superiori, correlati ad interventi di ristrutturazione edilizia.

c) Efficientamento energetico: confermata per il 2020 la detrazione al 50/65% per gli immobili singoli e del 70/75% per gli interventi realizzati sulle parti comuni dei condomini.

d) Messa in sicurezza degli immobili ("sisma bonus"): confermata la detrazione fino all'85% a seconda della tipologia di lavori e della zona di residenza.

e) Sistemazione a verde di terrazze e giardini ("bonus verde"): non viene confermata per il 2020 la detrazione del 36% delle spese.

f) Nuova detrazione ("bonus facciate"): detrazione del 90% senza limiti di spesa per gli interventi edilizi, compresa la manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o al restauro della facciata degli edifici.

- Misure per le imprese. La maggior parte delle disposizioni che seguono sono legate al Piano nazionale industria 4.0:

a) Proroga del super ammortamento: maggiorazione del 30% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni materiali strumentali nuovi (esclusi i mezzi di trasporto), per investimenti effettuati nel 2020 con consegna fino al 30 giugno 2021.

b) Proroga dell'iper ammortamento: per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali, adeguati alla trasformazione tecnologica e/o digitale, effettuati entro il 2020 od entro il 2021, a condizione che entro il 2020 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisto. Prorogata anche la maggiorazione del 40% del costo di acquisto di software funzionali alla trasformazione tecnologica.

c) Credito d'imposta del 10% per obbiettivi ambientali: interessa gli investimenti effettuati dal 2017 in macchinari e software e parte di un progetto che preveda obiettivi di tutela ambientale.

d) Proroga del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie.

e) Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016.

f) Auto aziendali. Stretta sulla determinazione dell'imponibile Irpef riconducibile alle auto aziendali: 30% per i veicoli a trazione elettrica, ibridi e per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita, agenti e rappresentanti di commercio; 60% per le auto a basse emissioni di CO₂; 100% per le auto inquinanti. (Disposizione oggetto di modifiche)

g) Tassa sulla plastica: istituita un'imposta sul consumo di manufatti in plastica sintetica monouso. L'imposta è pari ad

1 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei manufatti. Alle imprese produttrici viene riconosciuto un credito di imposta del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili. (Disposizione oggetto di modifiche)

- Misure per il lavoro.

a) Taglio del costo del lavoro: garantisce le attuali detrazioni di imposta ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 35mila euro comprensivi del "Bonus Renzi".

b) Sgravio contributivo del 50% per gli assunti under 35 per il loro primo contratto a tempo indeterminato. L'esonero ha una durata massima di 36 mesi; limite di 3mila euro annui.

- Regime forfettario per imprese ed autonomi.

a) Nuovo requisito per l'accesso nel regime agevolato, limitato anche per il 2020 ai soggetti che non hanno conseguito ricavi o compensi nell'anno precedente superiori a 65mila euro ragguagliati ad anno: non devono aver sostenuto spese superiori a 20mila euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipendenti, ecc.

b) Inserita una clausola che impedisce l'accesso/permanenza nel regime agevolato: "i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (...) eccedenti l'importo di 30mila euro." La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

c) I termini per gli accertamenti fiscali sono ridotti di un anno per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.

- Misure per le famiglie.

a) Assegno di natalità: confermato anche per il 2020 con importi diversificati in base a tre scaglioni di reddito. Confermato l'incremento del 20% del bonus per i figli successivi al primo:

- 1.920 euro con Isee non superiore a 7mila euro annui;
- 1.440 euro con Isee tra 7mila e 40mila euro;
- 960 euro con Isee oltre 40mila euro.

b) Congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente: da fruire entro i 5 mesi dalla nascita/adozione, viene aumentato da 5 a 7 giorni.

c) Bonus asili nido: incremento di 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE fino a 25mila euro e di mille euro per i nuclei familiari con ISEE da 25.001 euro a 40mila.

- Le altre novità.

a) Sport bonus: proroga del credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. In aggiunta alla società sportive, la legge include le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva.

b) Coltivatori diretti e Iap: proroga dell'esenzione dei redditi dominicali ed agrari dei terreni posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. Per il 2021 l'esenzione interesserà il 50% dei succitati redditi.

c) Imposta sostitutiva per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni: passa dal 20 al 26%. L'applicazione dell'imposta sostitutiva è facoltativa e deve essere chiesta al notaio in sede di stipula dell'atto di compravendita.

d) detrazioni fiscali al 19% (ad eccezione delle spese mediche e per gli interessi sui mutui prima casa): i contribuenti con redditi sopra i 120mila euro avranno una stretta sulle detrazioni; i contribuenti con redditi sopra i 240mila euro, avranno l'azzeramento delle detrazioni fiscali.

e) rideterminazione del valore di terreni agricoli, aree edificabili e quote di partecipazione in società non quotate: riaperti i termini per le rivalutazioni versando un'imposta sostitutiva.

f) carta giovani 18 APP: riconfermata anche per il 2020.

g) canone Rai: abolizione per gli over 75 con un reddito proprio e del coniuge complessivamente non superiore a 8mila euro/anno; l'interessato non deve convivere con altre persone ad eccezione di collaboratori domestici, colf e badanti.

MB

Bonus televisori e decoder

Al via dal 18 dicembre

Tutto pronto per il contributo per l'acquisto degli apparecchi in grado di ricevere il nuovo segnale del digitale terrestre (Dvb-T2). Il contributo è dedicato ai nuclei familiari con ISEE inferiore a € 20mila. Il contributo verrà erogato per l'acquisto di un solo apparecchio per ciascun nucleo familiare, effettuato nel periodo compreso tra il 18 dicembre ed il 31 dicembre 2022: sarà il venditore a riconoscere immediatamente il contributo, praticando uno sconto

sul prezzo di vendita comprensivo di Iva, di € 50 o pari al prezzo di vendita se inferiore. L'interessato dovrà presentare al venditore la richiesta di riconoscimento del contributo, corredata da una dichiarazione sostitutiva con la quale afferma che il valore dell'Isee relativo al nucleo familiare non è superiore a € 20mila e che i componenti del nucleo familiare non hanno già fruito del contributo.

MB

IMU e TASI

Il coniuge superstite non paga se usa l'immobile

Se il coniuge superstite risiede nella casa ereditata anche da altri eredi, paga l'Imu e la Tasi? Le regole che disciplinano l'esenzione dall'Imposta per la prima casa si applicano anche in caso di comproprietà di un immobile da parte di più eredi, nel quale continua ad abitare il coniuge superstite. Quest'ultimo è infatti titolare del diritto di abitazione. La legge stabilisce il diritto di continuare ad abitare la casa coniugale se di proprietà comune o del coniuge deceduto, anche in presenza di altri eredi ed anche in caso di rinuncia all'eredità. Il diritto però deve essere realmente esercitato, ovvero, il coniuge superstite deve adibire l'immobile ad abitazione principale. In questo caso l'esenzione dalle imposte locali è certa. Nei casi diversi invece,

le imposte locali graveranno sugli eredi in proporzione alle quote di possesso.

CT

Cosa cambia con la Legge di bilancio 2020

Dal 2020 le imposte locali potrebbero di nuovo cambiare. Nel disegno di Legge di bilancio per il 2020 infatti, il Governo ha proposto al Parlamento una nuova riforma della tassazione locale degli immobili. Attualmente l'Imposta Unica Comunale, la IUC, è

composta dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI. La Legge di bilancio 2020 dispone la cancellazione della IUC, l'eliminazione della TASI, la conferma della TARI e la modifica dell'IMU. Immutati i beni su cui grava l'Imposta, ovvero, fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. La nuova IMU si applicherà

all'abitazione principale o assimilata solo se catastalmente classificata tra le "abitazione di lusso", quindi, con categoria A1, A8 e A9. Vengono confermate le diverse disposizioni vigenti sia in merito alle esenzioni che ai moltiplicatori dei valori catastali ed alle riduzioni della base imponibile. L'aliquota di

base della nuova IMU sarà il frutto della somma delle aliquote di base delle vigenti IMU e TASI, ovvero lo 0,86%. I comuni potranno poi deliberare aliquote differenziate al ribasso fino ad azzerarle, o al rialzo entro limiti predeterminati, con le stesse modalità e margini vigenti.

MB

CATEGORIA IMMOBILE	ALIQUOTA BASE %	ALIQUOTA MASSIMA %
Abitazione principale, se di categoria A1, A8, A9	0,50	0,60
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10	0,25
Fabbricati merce	0,10	0,25
Terreni agricoli	0,76	1,06
Immobili ad uso produttivo se categoria D (esenti dal 2022)	0,86	1,06
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti	0,86	1,06

Diritto di abitazione

Per il convivente basta l'autocertificazione

Con risposta all'interpello numero 37/2018 l'Agenzia delle Entrate ha risposto in merito ai requisiti necessari per il riconoscimento del diritto di abitazione previsto legge Cirinnà, in capo al convivente more uxorio superstite del de cuius.

L'interpellante è rappresentato dall'erede (assieme alla sorella) del fratello deceduto senza aver predisposto testamento. Il defunto non aveva figli e dal 2008 ha coabitato assieme alla compagna in un'abitazione, interamente intestata al de cuius.

La convivente aveva la residenza anagrafica in un comune limitrofo, mentre la residenza effettiva è rimasta in maniera ininterrotta presso il convivente.

L'istante ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se, ai fini del riconoscimento del diritto di abitazione a favore del convivente more uxorio superstite, fosse necessaria la residenza anagrafica o se la coabitazione potesse essere provata in altro modo.

L'Agenzia, appurato come la Legge Cirinnà ai fini dell'accertamento



della stabile convivenza richiami il concetto di famiglia anagrafica, chiarisce che lo status di convivente può essere riconosciuto, oltre che dalle risultanze dei registri anagrafici, sulla base di una "autocertificazione. Ancorché quindi la convivenza con il compagno deceduto non risulti dai registri anagrafici e che la convivente superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del-

lo stesso, tale situazione può essere autocertificata. Il diritto di abitazione riconosciuto al convivente di fatto superstite è volto a garantire la tutela del diritto all'abitazione dalle pretese restitutorie dei successori del defunto per un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente a consentire al convivente di provvedere in altro modo a soddisfare l'esigenza abitativa.

Decreto Crescita 2019

Nuova scadenza per la dichiarazione IMU/TASI

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI passa dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Questo quanto disposto dal Decreto Crescita. L'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU riguarda solo coloro che hanno immobili per i quali sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'Imposta. La dichiarazione deve essere presentata anche per gli immobili che beneficiano di riduzioni d'imposta (inagibili, di interesse storico o artistico, immobili per i quali il comune ha deliberato riduzioni di aliquota, ecc.). E' dovuta anche nei casi in cui il Comune non possiede le informazioni necessarie per verificare la corretta determinazione dell'Imposta (fabbricati acquisiti in leasing, immobili esenti, riunioni di usufrutto non dichiarate in catasto, ecc.). In forza della nuova disposizione, le variazioni intervenute nel 2018 devono essere oggetto di dichiarazione al Comune entro il prossimo 31 dicembre ed avrà effetto anche per gli anni successivi, a meno che non

si verifichino ulteriori modifiche per le quali si rende necessaria un'ulteriore dichiarazione. La dichiarazione deve essere consegnata al Comune, alternativamente, mediante consegna diretta, tramite Posta Elettronica Certificata, con raccomandata postale senza ricevuta di ritorno in busta chiusa, riportando sulla busta la dicitura "Dichiarazione IMU anno". In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini o di dichiarazione infedele, il contribuente può sanare la violazione presentando una dichiarazione tardiva, o rettificativa, pagando la relativa sanzione. Se l'irregolarità viene sanata entro 30 giorni dalla scadenza, il contribuente può beneficiare della riduzione a € 5, della sanzione piena di € 100. Se l'irregolarità viene sanata entro 90 giorni, la sanzione ridotta passa a € 10. Nelle annotazioni contenute nel modello di dichiarazione IMU è opportuno riportare la dicitura "ravvedimento operoso per dichiarazione tardiva/rettificativa" ed allegare la copia del versamento.

CT

Immobile esente ICI

Il tributo è comunque dovuto anche se classificato male

L'errata classificazione catastale dell'immobile comporta l'assoggettamento all'ICI dello stesso, fino ad avvenuta correzione catastale. Questa la sintesi di una recente sentenza della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito ad un'istanza di rimborso presentata da una società e negata dal Comune. La società aveva presentato ricorso avverso il diniego di rimborso dell'ICI per l'anno 2009. La società motivava la richiesta di rimborso dell'Imposta sostenendo che gli immobili di sua proprietà erano stati erroneamente classificati nella categoria D8 dal suo tecnico, nonostante l'opera fosse stata dichiarata di pubblica utilità. Solo dopo tre anni di pagamento dell'Imposta la società ha provveduto ad effettuare la correzione della categoria catastale da D8 ad E3. Secondo la società, la correzione, seppure formalizzata dopo tre anni, avrebbe dovuto avere effetto retroat-

tivo, consentendo alla stessa di richiedere il rimborso di quanto versato al Comune a titolo di ICI. La Suprema Corte però ha confermato quanto già sentenziato dai due precedenti gradi di giudizio: "Gli immobili erroneamente classificati in una categoria non conforme alla destinazione d'uso, non possono essere esentati da imponibilità ove tale errato classamento sia stato determinato da una omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare l'effettivo utilizzo dell'immobile. Non è onere del Comune richiedere le modifiche nell'ipotesi di negligenza del soggetto obbligato per legge. In caso di errore quindi, la rettifica non può avere effetti retroattivi, dato che il Comune si è atteggiato sulla base della dichiarazione del contribuente."

MB

STAI GIÀ PENSANDO ALLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ?

RIVOLGITI AL CAF-CIA!!!
TRENT'ANNI DI ESPERIENZA,
PROFESSIONALITÀ E CORTESIA AL TUO SERVIZIO.
GLI INDIRIZZI SONO A PAGINA 8

RED E DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ PER GLI INVALIDI CIVILI

ATTENZIONE
L'INPS NON INVIA PIÙ LE RICHIESTE AI PENSIONATI ED AGLI INVALIDI CIVILI. SE SEI UN PENSIONATO E LO SCORSO ANNO HAI DOVUTO PRESENTARE IL MODELLO RED OD UN TITOLARE DI INDENNITÀ DI INVALIDITÀ CIVILE E SEI TENUTO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ, RECATI NEI NOSTRI UFFICI.
NON SOTTOVALUTARE QUESTA COMUNICAZIONE. LO FACCIAMO NEL TUO INTERESSE!

INPDAl

Nessun ricalcolo della pensione per gli ex dirigenti



In virtù della soppressione nel 2002 del Fondo Inpdai, la contribuzione è stata trasferita all'Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago) dell'Inps. L'importo della pensione viene determinato con modalità diverse su due quote. Fino a tutto il 2002 la retribuzione di riferimento per la determinazione dell'importo della pensione è quella percepita negli ultimi 5 o 10 anni: gli ultimi 5 per la quota A ante 1992, gli ultimi 10 anni per la quota B per l'anzianità maturata dal 1993 al 2002, con l'attribuzione dei massimali Inpdap. Per le anzianità maturate dal 2003 vengono usate le regole Inps, ovvero, prendendo a riferimento le retribuzioni, andando indietro dalla data di pensionamento,

disapplicando il massimale Inps e con le varie aliquote di rendimento della gestione Ago/Inps. Un ex dirigente industriale si è rivolto alla Corte di Cassazione chiedendo il ricalcolo della sua pensione con le regole più favorevoli Inps, sull'intera anzianità contributiva. Se la Corte di Cassazione avesse accettato la richiesta, il pensionato avrebbe ottenuto un aumento non trascurabile dell'importo della pensione. La Cassazione però non ha condiviso quanto rappresentato dal pensionato. Per i giudici della Suprema Corte, la soppressione del Fondo non genera una ricongiunzione dei contributi, né detta clausole di salvaguardia di alcun tipo.

SR

Cassa Forense

Reversibilità anche senza iscrizione continuativa

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di una vedova di un avvocato alla quale la Cassa forense aveva negato la pensione di reversibilità, perché il coniuge deceduto non era stato iscritto alla Cassa per 10 anni consecutivi. La normativa di riferimento pone due requisiti per la pensione di reversibilità:

- 1) almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- 2) iscrizione all'Ente previdenziale

con carattere di continuità prima del 40° anno di età. I giudici della Suprema Corte hanno però rilevato che le disposizioni di legge, fermi restando gli altri requisiti, non richiedono la consecutività di iscrizione e contribuzione alla Cassa ma il solo termine minimo di 10 anni che il deceduto rispettava.

LUCIA CICCAGLIONE

Aeronautica Militare

I requisiti per la pensione

I requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità per gli appartenenti alle Forze armate sono diversi in relazione al grado ed alla qualifica. Gli appartenenti all'Aeronautica militare potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento del 61° anno di età, se hanno almeno 20 anni di contributi. Per il Generale di Divisione il requisito dell'età diventa 62 anni, per il Generale di Corpo D'armata, 64 anni. Per ottenere la pensione di anzianità l'interessato può scegliere più opzioni:

- 41 anni di contributi a prescindere dall'età ma con effettivo pensionamento dopo 15 mesi (finestra mobile);
 - 58 anni di età e 35 anni di contributi, con finestra mobile di 12 mesi;
 - 54 anni di età se compiuti entro il 2011, con finestra mobile di 12 mesi;
- L'interessato può richiedere la pensione di vecchiaia se ha almeno 35 anni di contributi ed un'età variabile a seconda del grado: dirigente generale 65 anni, dirigente superiore 63 anni, qualifiche inferiori 60 anni. Per questa pensione si applica la finestra mobile di 12 mesi. Gli appartenenti all'Aeronautica militare usufruiscono di una maggiorazione dei periodi contributivi per il servizio di volo nella misura di 1/3, fino alla misura massima di 5 anni.

SR

Gestione separata e libera professione

Ricongiunzione possibile

I liberi professionisti possono unificare alla Cassa professionale i contributi versati presso le gestioni Inps. Lo dice, una recente sentenza della Corte di Cassazione a cui si è rivolto un libero professionista, interessato a ricongiungere i periodi accreditati presso la Gestione separata Inps, alla Cassa dei dottori commercialisti ed esperti contabili. L'Inps aveva negato tale diritto, in quanto il calcolo della pensione per i contributi accreditati nella Gestione separata avviene con il sistema contributivo. L'Istituto aveva poi evidenziato che il libero professionista avrebbe potuto avvalersi del cumulo o della totalizzazione contributiva, istituti tra l'altro, totalmente gratuiti. La Cassazione però, ha accolto il ricorso del professionista, facendo proprio il pronunciamento della Consulta, che nel 1999 stabilì il diritto per il lavoratore, alla ricongiunzione gratuita di tutti i periodi assicurativi, anche se in un momento storico in cui non esistevano il cumulo o la totalizzazione. Presso il Patronato Inac, gli interessati possono richiedere una consulenza per valutare l'opportunità più conveniente per ricongiungere i periodi assicurativi presso le diverse gestioni previdenziali.

SR

Comparto scuola

I requisiti per la pensione

L'accesso alla pensione del comparto scuola è stato notevolmente modificato nel 2012 dalla Riforma Monti-Fornero. Nel 2020 per la pensione anticipata saranno necessari 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne, a prescindere dall'età. L'effettivo pensionamento avverrà trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione del requisito contributivo. Per la pensione di vecchiaia saranno necessari 20 anni di contributi e 67 anni di età, sia per uomini che per le donne. I requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata

raggiunti entro il 2020, daranno diritto alla decorrenza della pensione dal 1° settembre dello stesso anno. Il lavoratore che risponde ai requisiti entro il 2011, vigenti prima della Riforma Monti-Fornero, può comunque andare in pensione secondo quanto precedentemente previsto. Se si tratta di una lavoratrice, può scegliere di pensionarsi con il sistema "Opzione donna", se ha almeno 58 anni di età ed un'anzianità contributiva di 35 anni entro il 2019. Per poter chiedere la pensione il personale della scuola (dirigenti, docenti ed Ata), deve inviare al

Miur la domanda di dimissioni on line tramite il portale Polis, entro i termini fissati con decreto ministeriale. Al momento di andare in stampa il decreto non è stato emanato ma tenuto conto dei decreti precedenti, il termine dovrebbe essere entro la fine di gennaio 2020. Il Patronato INAC è a disposizione degli interessati per l'invio al Miur delle istanze telematiche, per la verifica del rispetto dei requisiti pensionistici, per la determinazione dell'importo della pensione e per valutare altre opportunità di pensionamento offerte dalle norme vigenti.

PENSIONE DI VECCHIAIA		PENSIONE ANTICIPATA		REGIME SPERIMENTALE "OPZIONE DONNA"
Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	Requisiti contributivi DONNE	Requisiti contributivi UOMINI	
Pensionamento d'ufficio: 67 anni al 31 agosto 2020	Anzianità contributiva minima di 20 anni	Anzianità minima di 41 anni e 10 mesi, da maturare entro il 31 dicembre 2020	Anzianità minima di 42 anni e 10 mesi, da maturare entro il 31 dicembre 2020	58 anni di età e 35 anni di contributi entro il 2019. Decorrenza della pensione dal primo settembre 2020
Pensionamento su domanda: 67 anni al 31 dicembre 2020				

Giornalisti co.co.co

Obbligati all'assicurazione Inail

L'Inpgi estende la copertura assicurativa per infortuni professionali ai giornalisti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che percepiscono un compenso annuo non inferiore a € 3mila, come già previsto per i giornalisti dipendenti. L'assicurazione comprende i casi d'infortunio per causa violenta dalla quale derivi la morte o l'invalidità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti previsti dal Regolamento. Il premio assicurativo è determinato in misura fissa, non frazionabile, pari a € 6 mensili per ogni collaboratore iscritto alla gestione separata Inpgi, se il compenso annuo è almeno pari a € 3mila. Il premio è dovuto per l'intera durata di ogni rapporto di collaborazione, indipendentemente dalla periodicità dell'erogazione dei compensi, che potrebbe non essere mensile.

LUCIA CICCAGLIONE

Nuove aliquote contributive Inpgi

Il nuovo Regolamento Inpgi dispone la variazione delle aliquote inerenti il contributo soggettivo e quello integrativo. Viene stabilito anche un trattamento di disoccupazione a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto. Gli interessati devono aver perso l'occupazione, essere iscritti esclusivamente alla Gestione separata Inpgi, non devono essere pensionati ed essere privi di partita Iva. Dal mese di novembre l'aliquota contributiva per il finanziamento delle prestazioni temporanee passa dallo 0,72% al 2,00% del compenso lordo. L'aliquota contributiva complessiva quindi, passa al 28%, di cui il 9,33% a carico del giornalista. Se il giornalista collaboratore è titolare di pensione o di un rapporto di lavoro assoggettato a contributi presso un altro regime previdenziale, la nuova aliquota è il 17%, di cui il 5,67% a carico del giornalista. Il contributo integrativo dovuto dai giornalisti che svolgono attività professionale autonoma con partita Iva, con ritenuta d'acconto e/o cessione del diritto d'autore, passa dal 2 al 4% del reddito lordo. Per tale contributo i giornalisti possono esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del committente.

LUCIA CICCAGLIONE

Dall'Aeronautica militare al Fondo volo

La ricongiunzione contributiva è più onerosa

Un ex dipendente delle Forze armate, divenuto pilota di una compagnia civile con iscrizione previdenziale al Fondo volo, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione a fronte di una ricongiunzione onerosa per la riunificazione dei contributi al Fondo. Il pilota aveva prestato servizio presso l'Aeronautica militare, con iscrizione alla Cassa Stato dal 1979 al 1996. Nel calcolo dell'importo della ricongiunzione effettuato dall'Inps, l'Istituto non ha sottratto gli interessi annui del 4,5% per i contributi versati dalla Cassa Stato al Fondo volo. L'Inps ha giustificato tale comportamento in quanto i contributi sono stati doverosamente trasferiti prima dalla Cassa Stato al Fondo dei lavoratori dipendenti Inps e poi da questo al Fondo volo. Non avendo cessato il servizio presso l'Aeronautica militare con diritto alla pensione, la gestione Cassa Stato non ha versato alcun interesse al Fondo dei lavoratori dipendenti Inps, pertanto non possono essere detratti dall'onere della ricongiunzione. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Inps, determinando quindi un onere più alto per chi da ex dipendente delle Forze armate, trasferisce i contributi ad altro Fondo previdenziale.

SR



Indennità di accompagnamento

Più facile il ricorso in Tribunale



Più facile il ricorso giudiziario per chi non ha ottenuto l'indennità di accompagnamento. L'Inps si adegua ai pronunciamenti della Corte di Cassazione, che con due ordinanze ribadisce che il certificato medico introduttivo negativo a corredo della domanda amministrativa, attestante l'insussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per la concessione dell'indennità di accompagnamento, non pregiudica l'azione giudiziaria. Insieme alla domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile, il medico incaricato deve inviare telematicamente un certificato redatto su appositi modelli. Nel certificato il medico deve attestare, barrando la specifica condizione, se l'interessato rientra in una delle due tipologie previste per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento: "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore", oppure, "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". Secondo l'Inps la mancata

barratura della casella corrispondente ad una delle due condizioni sopra riportate, equivale alla mancata richiesta dell'indennità di accompagnamento. In tale condizione ed in caso di diniego, sempre secondo l'Inps, il cittadino non può ricorrere al giudice per vedersi riconosciuto il diritto. Questa prassi aveva quale conseguenza lo spostamento in avanti del giorno per il riconoscimento degli arretrati, nel caso in cui il giudice riconosceva all'interessato il diritto all'indennità. La Corte di Cassazione ha sconfessato questo comportamento, ritenendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta, al di là delle caselle barrate o meno. In caso di diniego quindi, l'interessato può certamente rivolgersi al giudice, senza che i legali dell'Istituto eccepiscano l'improponibilità del ricorso.

TATIANA SANROCCHI

Indennità di accompagnamento

La compatibilità con la patente di guida

Lipercepire l'indennità di accompagnamento non preclude la possibilità di ottenere il rinnovo o il rilascio della patente di guida. Dovrà essere una Commissione medica locale ad accertare la possibilità di guida in sicurezza del titolare dell'indennità. Se all'atto del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento la Commissione ritiene che le patologie rilevate possano incidere sull'idoneità alla guida, lo dovrà segnalare alla Motorizzazione civile. Quest'ultima dovrà convocare a visita l'interessato al fine di valutare l'effettiva capacità di guida e se del caso, trasformare la patente normale in patente speciale.

ALESSANDRA FACCENNA

Assegni al nucleo familiare

La maggiorazione per minorenni inabili

Se nel nucleo familiare del richiedente gli assegni familiari è presente un minorenne inabile ovvero con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, è possibile richiedere una maggiorazione dell'importo spettante. A tale fine l'interessato deve presentare all'Inps una specifica domanda, in seguito alla quale l'Istituto procederà alla valutazione medico legale del caso. La maggiorazione può spettare anche per i soggetti fruitori dell'indennità di frequenza. Se il minore è stato già valutato e storicizzato dall'Inps, non è necessario presentare la domanda di valutazione medico legale.

ALESSANDRA FACCENNA

Pensione di vecchiaia anticipata

La finestra mobile di 12 mesi

La pensione di vecchiaia anticipata consente al lavoratore dipendente del settore privato di poter andare in pensione con requisiti ridotti rispetto ai termini ordinari, se riconosciuto invalido almeno all'80%. Sono necessari almeno 20 anni di contributi e 61 anni di età per gli uomini e 56 per le donne. Alla decorrenza della pensione però, si applica la finestra mobile di 12 mesi per i dipendenti, 18 per gli autonomi. Il lavoratore invalido che ha maturato i requisiti anagrafici e contributivi di cui sopra e che ha richiesto all'Inps la pensione di vecchiaia anticipata, potrà percepirla solo dopo 12 mesi se dipendente, 18 se autonomo, così come confermato anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione.

ALESSANDRA FACCENNA

Malattia professionale e infortunio

Per la tutela Inail è necessario il "nesso causale"

Lo Stato ha l'obbligo di garantire il lavoratore contro i rischi professionali e non, che possono comportare la riduzione o la perdita della sua capacità lavorativa. In tal senso opera l'assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali gestita dall'Inail. Per ottenere l'indennizzo di un infortunio o di una malattia professionale è necessario riscontrare il "nesso causale": il rapporto tra l'evento dannoso ed il comportamento del lavoratore. Si considerano infortuni sul lavoro quegli eventi avvenuti per causa violenta durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, dai quali deriva la morte, l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o l'inabilità temporanea che comporta l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. La causa dell'infortunio deve essere connessa all'ambiente di lavoro e concentrata in un brevissimo arco temporale. La rapidità con cui si manifesta la causa del danno distingue l'infortunio dalla malattia professionale, quest'ultima provocata da una causa lenta. L'evento può derivare da un rischio specifico proprio, insito nello svolgimento delle mansioni assegnate

al lavoratore, da un rischio specifico improprio, riferito ad attività collaterali ma connesse allo svolgimento delle mansioni assegnate, da un rischio ambientale della prestazione lavorativa collegato al luogo di lavoro, ai macchinari ed ai colleghi. È invece escluso il nesso causale in caso di rischio generico, quello cioè al quale il lavoratore è esposto al pari di tutti gli altri cittadini, indipendentemente dal lavoro svolto, così come il rischio elettivo, ravvisabile in presenza di un comportamento esagerato, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti l'ordinaria attività lavorativa. Sono riconosciuti infortuni sul lavoro, ad esempio, l'infortunio del lavoratore durante una sosta necessaria per soddisfare bisogni fisiologici e gli infortuni occorsi nello spostamento all'interno del luogo di lavoro. Non si qualificano invece infortuni sul lavoro, gli eventi per cui manca l'occasione di lavoro, ad esempio la caduta dalle scale interne della propria abitazione, l'infortunio verificatosi mentre il lavoratore partecipava ad uno sciopero.

TATIANA SANROCCHI

Invalidità civile

Quando si trasforma in Assegno Sociale

Per chiedere l'Assegno Sociale, prestazione dedicata a chi ha un basso reddito, l'interessato deve avere almeno 67 anni. La stessa età è necessaria per ottenere l'Assegno Sociale in sostituzione della pensione di inabilità o dell'assegno mensile di assistenza, prestazioni riservate a chi ha un grado di invalidità civile, rispettivamente del 100% e del 74%, nonché della pensione non reversibile per i sordomuti. L'importo dell'Assegno Sociale sostitutivo ammonta a € 372,98, rispetto ai € 285,66/mese delle prestazioni sostituite. Per ottenere l'assegno in sostituzione delle prestazioni di invalidità civile non si

applica la rigida disciplina dell'Assegno Sociale ma i più alti limiti di reddito previsti per la concessione dei trattamenti di invalidità di cui già beneficiano gli interessati. Si considerano i soli redditi personali e non anche quelli del coniuge, non si considerano i redditi esenti da imposta, tra cui le pensioni di guerra, invece rilevanti per i non invalidi. L'importo dell'Assegno Sociale sostitutivo dei trattamenti di invalidità è più basso rispetto agli € 457,99 dell'Assegno Sociale "ordinario".

TATIANA SANROCCHI

Trasformazione in Assegno Sociale fin dal riconoscimento del diritto

Al titolare di una prestazione di invalidità civile non può essere negata la trasformazione in assegno sociale sostitutivo al compimento del 67° anno di età, nel rispetto dei requisiti reddituali, anche se non ha ancora percepito una mensilità dell'indennità. La trasformazione della prestazione economica di invalidità in assegno sostitutivo viene eseguita d'ufficio dall'Inps, quindi, non è necessaria alcuna richiesta. Può accadere che l'invalido presenti la domanda di riconoscimento ed indennizzo dell'invalidità civile pochi giorni prima del compimento del 67° anno di età, quindi dell'età limite per la trasformazione in assegno sociale. Dato che le prestazioni di invalidità civile decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del perfezionamento di tutti i requisiti amministrativi, nel caso sopra illustrato si verifica che il soggetto, nel momento in cui dovrebbe incassare la

prima rata della prestazione, si trova nella condizione di aver raggiunto l'età per la trasformazione della stessa in assegno sociale sostitutivo. In tali situazioni l'Inps respinge la trasformazione, in quanto nel mese successivo alla presentazione della domanda, avvenuta a ridosso del compimento del 67° anno di età, l'invalido non è ancora formalmente titolare della prestazione di invalidità. La Corte di Cassazione ha però smentito il comportamento dell'Inps: se l'interessato ha diritto alle prestazioni di invalidità civile e la presentazione della domanda precede il compimento dell'età per la trasformazione in assegno sociale sostitutivo, il pagamento dell'assegno sociale deve essere comunque effettuato, a prescindere quindi dall'avvenuta o meno liquidazione della prestazione di invalidità civile.

TATIANA SANROCCHI

VUOI RICEVERE DIRITTI SOCIALI IN FORMATO ELETTRONICO?

**INVIACI UNA MAIL ALL'INDIRIZZO DIRITTI@SOCIALI@CIA.IT
SCRIVI NELL'OGGETTO "DIRITTI SOCIALI"
E LA SIGLA AUTOMOBILISTICA DELLA TUA PROVINCIA.
(AD ESEMPIO, DIRITTI@SOCIALI MI),
OLTRE AL TUO NOME E COGNOME**



Reddito di Cittadinanza

Ai nastri di partenza i lavori di pubblica utilità

Stabiliti i criteri per l'impiego in progetti di pubblica utilità dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Via libera quindi ai progetti dei comuni, utili alla collettività, la cui partecipazione è obbligatoria per i beneficiari del Rdc. Il decreto consente agli enti locali, da soli o in collaborazione con enti del terzo settore (associazioni, Onlus, ecc.) o altri enti pubblici, di avviare la progettazione e definire le attività che i beneficiari del Rdc dovranno svolgere, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. I soggetti impegnati in tali attività non dovranno sostituire il personale dipendente dell'Ente locale, dell'ente gestore o del soggetto del privato sociale, in caso di esternalizzazione delle attività. Non possono ricoprire ruoli o posizioni

nell'organizzazione dell'Ente proponente il progetto, così come non possono sostituire lavoratori assenti per malattia, congedi parentali, ferie, ecc. La partecipazione a tali progetti è obbligatoria per i beneficiari dell'RdC e non rappresenta un'attività assimilabile a quella di lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo. Deve impegnare gli interessati per almeno otto ore settimanali e fino a 16 previo accordo tra le parti. Il Comune deve garantire la partecipazione di almeno un componente per ciascun nucleo familiare beneficiario di Rdc, quello più giovane, ed i beneficiari con importo di Rdc maggiore.

GC

Falsificazione dei certificati medici di malattia. Licenziabile il lavoratore

Il lavoratore che falsifica i certificati medici di malattia è licenziabile per giusta causa, per condotta gravemente contraria ai doveri di lealtà e correttezza. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con una recente sentenza. Nel caso posto all'attenzione dei giudici della Corte, il medico aveva disconosciuto i certificati prodotti a giustificazione delle assenze da parte del lavoratore ed era stato rilevato che quelli prodotti in copia dallo stesso lavoratore in sede di giudizio, erano palesemente diversi nella grafica, nella scrittura e nel contenuto, rispetto a quelli depositati dal datore di lavoro. Il dipendente aveva consapevolmente giustificato le sue assenze, con certificazioni di malattia false, tenendo una condotta gravemente contraria ai doveri di lealtà e correttezza ai quali si deve attenere, in generale, il lavoratore.

GC

Indennità DIS-COLL

Modifica del requisito contributivo

Con un recente messaggio l'Inps ha illustrato la modifica del requisito contributivo per l'accesso all'indennità di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL). L'indennità verrà erogata ai collaboratori che, in luogo dei precedenti 3 mesi di contributi richiesti, possono far valere un mese di contributi nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro, alla data del medesimo evento. Pertanto, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 5 settembre scorso, data di entrata in vigore delle modifiche normative, il diritto all'indennità DIS-COLL viene riconosciuto ai collaboratori che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
1) al momento della presentazione della richiesta dell'indennità sono in stato di disoccupazione;
2) possono far valere almeno un mese di contributi nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro, alla data del predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).

GC

Vieni a trovarci nei Centri Servizi alla Persona

AGRIGENTO	Via Imera 135 - tel. 0922 21420 - fax 0925 404168	MESSINA	via Maddalena is. 147, n. 13 - tel 090 2930510 - fax 090 2935109
ALESSANDRIA	via Mazzini 33 - tel. 0131 236225	MILANO	viale Coni Zugna, 58 - tel. 02 58111895
ANCONA	via Srima, 14 - tel. 071 2800394 fax 071 2805794	MODENA	via Santi, 14 - tel. 059 827620 - fax 059 330555
AOSTA	S. Christophe Fraz. Gerardin, 17 tel. 0165 235105 - fax 1786077792	NAPOLI	Via Nazionale, 375 - Torre del Greco tel. 081 8475809
AREZZO	viale Baldaccio d'Anghiari, 27/31 tel. 0575 21223 - fax 0575 24920	NOVARA	via Ravizza, 10 - tel. 0321 398217 - fax 0321 612524
ASCOLI PICENO	via Montecassino, 9/11 - tel. 0736 46182 fax 0736 352162	NUORO	Via Iglesias 93 - Tel.0784 35963-39472 Fax 0784 257241
ASTI	piazza Alfieri, 61 - tel. 0141 594320 - fax 0141 595344	ORISTANO	via Lazio, 90 - tel 0783 303431 - fax 0783 768868
AVELLINO	piazza D'Armi, 2/1 - tel 0825 32675/6 - fax 0825 23463	PADOVA	via della Croce Rossa 112 - tel. 049 8070011 fax 049 8070651
BARI	Pizza Europa 23 - Bari San Paolo - tel. e fax 080 5580445 fax 080 5580606	PALERMO	Via Remo Sandron 63 - tel. 091 345878 fax 091 348061
BARLETTA-ANDRIA	Via Mura Spirito Santo, 74 scala A - Barletta	PARMA	viale Fratti, 22/a - tel 0521 701016 - fax 0521 273801
TRANI	Tel 0883 518604 - Fax 0883 514297	PAVIA	Via San Paolo, 16/18 - tel 0382 539420 fax 0382 394376
BELLUNO	Via Masi Simonetti, 19 - tel. 0437 944377 - fax 0437 942148	PERUGIA	via Crazio Tramontani, 8 Ponte San Giovanni - tel 075 5002155 - fax 075 5002953
BENEVENTO	via Delle Puglie, 34 - tel. 0824 4816118 - fax 0824 22721	PESARO	Piazza Garibaldi 16 - tel. 0721/64446-34221-35088 fax 0721 32605-34221
BERGAMO	(Gorle) via Poma, 85 - zona Celadina - tel 035 214247 - fax 035 222017	PESCARA	via Milano, 19 - tel 085 28403 - fax 085 4229361
BIELLA	via Galimberti, 4 - tel. 015 84618 - fax 015 8461830	PIACENZA	via C. Colombo, 35 - tel 0523 606081 - fax 0523 594542
BOLOGNA	via Bigari, 5/2 - tel 051 6314413 - fax 051 6314444	PISA	via Malasomma, 22 - tel. 050 974065 fax - 050 985842
BRESCIA	Via Valcamonica 17/A - tel 030 3770444 - fax 030 3757234	PISTOIA	via Enrico Fermi, 1/a - tel. 0573 535402 - fax 0573 535422
BRINDISI	Piazza Cairoli n. 5 IV° P - tel. 0831 521536 fax 0831 1950113	PORDENONE	via Rovereto, 2 - tel 0434 361128 - fax 0434 361128
CAGLIARI	via xx Settembre, 9 - tel 070 673718 - fax 070 660796	POTENZA	viale Dell'Edilizia, lotto e - tel 0971 476409 - fax 0971 594702
CALTANISSETTA	piazza Marconi, 12 - tel 0934 21036 - fax 0934 582685	PRATO	piazza San Francesco, 8 - tel. 0574 33673 - fax 0574 33973
CAMPOBASSO	Via G. B. Vico, 69/A - tel. 0874 418808 - fax 0874 412583	RAGUSA	Via Nino Martoglio, 5 tel. 0932 644957 - fax 0932 254871
CASERTA	via Penella, 36 - tel 0823 326755 - fax 0823 356891	RAVENNA	via Faentina, 106 - tel 0544 460182 - fax 0544 463114
CATANIA	via A. Di Sanguliano, 349 - tel 095 7306411	REGGIO CALABRIA	Via Argine DX Calopinaci 1/p - tel 0965 29013 - fax 0965 29013
CATANZARO	vico Il De Grazia n.4 - tel 0961 748161 - fax 0961 701486	REGGIO EMILIA	viale Trento e Trieste, 14 - tel 0522/514516 - fax 0522 514407
CHIETI	via Maiella, 87 - tel 0871 65939 - fax 0871 404322	RIETI	via Comotti 11 - tel 0746 257078
COMO	Via Morazzone 4 - tel 031 264561 - fax 031 307655	RIMINI	via Matteucci, 4 - tel 0541 54284 - fax 0541 21768
COSENZA	viale Trieste, 53/a - tel 0984 22348	ROMA	via E. D'Onofrio, 67 - tel 06 40800610/617 - fax 06 40501161
CREMONA	via Cappuccini 4/b - tel 0372 30288 - fax 0372 413863	ROVIGO	Galleria Ponte Rodo, 6/a - tel 0425 21442 - fax 0425 21761
CROTONE	viale Stazione Centro Il Granaio - Piano 2 - Sala B - tel 0962 25703 - fax 0962 26237	SALERNA	Piazza Renato Casalbore, 8 - tel. 089 231814
CUNEO	piazza Galimberti 1/C - tel. 0171 67978 - fax 0171 691927	SASSARI	Via Carlo Felice 50/B - tel 079 235516 - fax 079 238638
ENNA	via Pergusa, 110 - tel. 0935/576719 fax 0935/502356	SAVONA (Albenga)	Loc. Torre Pernice 15 - ALBENGA - tel. 0182/542926 - fax 0182/544065
FERRARA	via Bologna, 592/a - tel 0532 978550 - fax 0532 977103	SIENA	viale Sardegna, 37 - tel. 0577 203730 - fax 0577 203729
FIRENZE	via Nardi, 39 - tel. 055 233801 - fax 055 2001578	SIRACUSA	via Tripoli, 9 - tel. 0931 60868 0931 fax 11850490
FOGGIA	via Fiume, 40 - tel. 0881 580449 - fax 0881 561308	TARANTO	corso Italia, 377 - tel. 099 7302504 - fax 099 7302504
FORLÌ CESENA	via Rasi Spinelli, 160 - tel 0547 29185 - fax 0547 610290	TERAMO	via Panfilo Gammelli, 8/10 - tel 0861 244452 - fax 0861 253793
FROSINONE	via F. Brighindi, 39 - tel. 0775 251773	TERNI	via Campo Fregoso, 72 - tel 0744 421649 - fax 0744 403842
GENOVA	via Vallecchiara, 17r - tel. 010/9994648 fax 010/2512946	TORINO	via Onorato Vigliani 123 tel 011 6164201 fax. 011 6164298
GORIZIA	Via del Montesanto, 105 - tel 0481 523058/9 - fax 0481 522599	TRAPANI (Erice)	via A. Manzoni, 27/b tel. 0923 532327 fax 0923 538762
GROSSETO	via Monte Rosa, 178 - tel. 0564 452398 - fax 0564 454916	TRENTO	via Maccani, 199 - tel 0461 420969 - fax 0461 422259
IMOLA	Via Fanin 7-A - tel 0542 646111 - fax 0542 643348	TREVISO	via Noalesse, 75 - tel 0422 260118 - fax 0422 260419
IMPERIA	via T. Shiva, 48 - tel 0183 291801	TRIESTE	Via Carlo Ghega n.2 - tel 040 362901 - fax 040 361389
ISERNIA	corso Risorgimento, 106 - tel. 0865 290707	UDINE	via Pradamano, 4/a - tel 0432 520561 - fax 0432 620182
LA SPEZIA	piazzale Kennedy 27 - tel 0187 21998	VENEZIA	via Durando 14/a - Marghera - tel. 041 924177 - fax 041 5381819
L'AQUILA	via Montorio al Vomano, 2 - tel 0862 24030 - fax 0862 61268	VERBANO	via San Bernardino, 31/e - tel. 0323 52801 - fax 0323 52801
LATINA	Via Napoleone Bonaparte 25 - tel 0773 624344 - fax 0773 602089	VERBANIA	via Amendola, 9 - tel 0324 243894
LECCE	piazza Mazzini - Galleria 36 - tel. 0832 443411 - fax 0832 443422	USO OSSOLA (Domodossola)	
LECCO (Merate)	via Statale, 5/7 - tel 039 9900553	VERCELLI	via San Salvatore angelo Via Manara - tel. 0161 54597 - fax 0161 251784
LIVORNO	piazza D. Manin, 4 - tel. 0586 898039 - fax 0586 219345	VERONA	Via Sommacampagna 63/E - tel. 045 8626248 fax 045 8622317
LODI	via Nino Dall'Oro 6 - tel. 0371 420440	VIBO VALENTIA	via C. Alvaro, 20 - tel 0963 45664 - fax 0963 45293
MACEFRATA	via Dei Velini 147 - tel 0733 261976 - fax 0733 232579	VICENZA	viale dell'Orefcozia, 36 - tel 0444 962563/4 - fax 0444 289733
MANTOVA	via Imre Nagy 46 - tel. 0376 368865 - fax 0376 220753	VITERBO	viale Bruno Buozzi, 34 - tel 0761 340702 - fax 0761 328879
MASSA CARRARA	Via San Sebastiano 27 - Massa - tel. 0585 1811271		
LUCCA	viale Carlo Del Prete, 347 - tel. 0583 58951		
MATERA	via Torraca, 9 - tel 0835 333031		

GC

Naspi e occupazione breve

Lo status di disoccupazione e la Naspi non decadono ne devono essere sospesi se l'occupazione è di breve periodo e nel rispetto del limite di reddito previsto. Questa la sintesi di una recente sentenza della Corte di Cassazione. Per continuare ad essere considerato disoccupato ed a percepire l'indennità di disoccupazione Naspi, l'impegno nel lavoro dipendente a tempo determinato deve avere una durata inferiore a 6 mesi. Il reddito percepito deve essere inferiore alla soglia di imponibilità fiscale, nel 2019 pari a € 8.174/anno. La combinazione di questi due elementi non determina la perdita né la sospensione dello stato di disoccupazione. L'Inps non può pertanto revocare l'indennizzo di disoccupazione. Se l'Inps ti ha notificato la revoca della Naspi ed ha richiesto la restituzione di quanto percepito nei mesi di occupazione, recati al Patronato Inac.

GC

